



Luigi Barbieri

(professore ordinario di Diritto ecclesiastico nell'Università degli Studi di
Teramo, Dipartimento di Giurisprudenza)

**Geopolitica vaticana, istituzioni politiche e ordinazioni episcopali
nella Repubblica Popolare Cinese.**

Riflessioni in tema di rapporti tra Stato e Chiesa *

*Vatican geopolitics, political institutions and episcopal ordinations
in the People's Republic of China.
Reflections on State-Church Relations **

ABSTRACT: The agreement between the Holy See and the People's Republic of China, concluded in 2018 ad experimentum, has been extended until 31-12-2024. Relations between the Vatican and the Holy See do not follow a linear trend, due to the recurring attempts of some Chinese clergy-so-called patriot clergy-to accept appointments as Diocesan Ordinary without the mandate of the Holy See. In such cases, the relevant regulatory provisions entail excommunication *latae sententiae*. This contribution, analysing some historical precedents such as the struggle for the endowments and the separation of the constitutional clergy in the period of the French Revolution, proposes an interpretation of the events to understand the Holy See's attitude in the remission of the excommunication to the patriot bishops: the realisation that Catholicism was no longer a phenomenon limited to the European world. The centre of gravity of the Church's influence is irreversibly declining towards non-European areas.

SOMMARIO: 1. Premessa - 2. Introduzione al tema - 3. *Ius publicum ecclesiasticum sinicum* - 4. L'accordo del 2018 tra Santa Sede e Repubblica Popolare Cinese - 5. Il primo quadriennio di applicazione. Riflessioni critiche - 6. Storia e controstoria - 7. Le radici medievali dei rapporti tra Chiesa e Stato: tra Gregorio VII ed Enrico IV - 8. L'età moderna. Le aperture del vescovo G.B. Chiaramonti per una 'democrazia cristiana'. Gli 'articoli organici' del periodo napoleonico - 9. Storia e modernità nelle relazioni tra Chiesa e Repubblica Popolare Cinese.

*[...] la cognizione delle azioni degli uomini grandi,
imparata da me, con una lunga esperienza delle
cose moderne, è una continua lezione delle antiche.*

(N. Machiavelli, Lettera dedicatoria a Lorenzo
de' Medici, 1516)



1 - Premessa

L'oggetto di studio della geopolitica riguarda i rapporti tra la geografia degli Stati e le relazioni internazionali¹. La materia analizza i conflitti di potere in luoghi e momenti determinati, "[...] non è scienza: non possiede leggi, non dispone di facoltà predittive [...]"².

Sulla base di questa premessa la presente indagine utilizza il termine *geopolitica* in forma impropria, per esplorare alcuni aspetti peculiari della politica vaticana tendente a instaurare un sistema di rapporti e di relazioni con la Repubblica Popolare Cinese.

2 - Introduzione al tema

Il 22 settembre 2018 è stato sottoscritto l'accordo tra i rappresentanti diplomatici della S. Sede e della Repubblica Popolare Cinese per la nomina dei vescovi le cui diocesi sono ricomprese nella giurisdizione della nazione asiatica³. L'intesa prevede un periodo di applicazione *ad experimentum* per un biennio⁴. La validità dell'accordo è stata prorogata per altri due anni e, in data 22 ottobre 2022, nuovamente differita per un ulteriore biennio⁵.

* Contributo sottoposto a valutazione - Peer reviewed paper.

Testo rielaborato, con l'aggiunta dei riferimenti bibliografici, della *lectio* seminariale tenuta presso l'Università *Sapienza* di Roma il giorno 5 maggio 2022 per il ciclo di seminari *I rapporti Cina-Santa Sede tra passato e futuro*.

¹ Per una attenta ricostruzione dell'origine del termine e dell'opera del fondatore della materia Karl Haushofer si veda **M.G. LOSANO**, *La geopolitica nazional socialista e il diritto internazionale "dei Grandi Spazi"*, in *Materiali per una storia della cultura giuridica*, 2005, I, p. 5 e ss.

² **L. CARACCILO**, *Cos'è la geopolitica e perché va di moda*, in *limesonline.com*, n. I, 1994.

³ **B.F. PIGHIN**, *L'Accordo tra Santa Sede e Governo cinese e la nomina dei Vescovi in Cina*, in **AA. VV.** *L'accordo tra Santa Sede e Cina. I cattolici cinesi tra passato e futuro*, a cura di A. GIOVAGNOLI, E. GIUNIPERO, Urbaniana University, Roma, 2019, p. 71. **A. TORNIELLI**, *Santa Sede e Cina. Le ragioni di un accordo sulla nomina dei vescovi*, in *L'Osservatore Romano* 29 settembre 2020.

⁴ La provvisorietà dell'accordo lascia propendere che si tratti di un'intesa e non di un concordato in senso tecnico: **B.F. PIGHIN**, *L'accordo tra Santa Sede e Governo cinese*, cit., p. 73.

⁵ **A. TORNIELLI**, *Prorogato l'Accordo Provvisorio tra Santa Sede sulla nomina dei Vescovi*, in *L'Osservatore Romano*, 29 ottobre 2022.



I contenuti dell'accordo non sono stati resi pubblici.

La presente nota presuppone la conoscenza della storia dei rapporti tra la Chiesa e la Repubblica Popolare Cinese, pur se delimitata alla periodizzazione della fase contemporanea, dalla *Plantatio Ecclesiae* nel 1922 a opera del Cardinale Celso Costantini⁶ al Magistero dell'attuale Pontefice.

3 - *Ius publicum ecclesiasticum sinicum*

La comunità cattolica residente nella Repubblica Popolare Cinese è composta da un gruppo di fedeli che rappresentano una quota ridotta- pur se in continua espansione- della intera popolazione⁷.

Sin dalla proclamazione della Repubblica nel 1949, l'istituzione politica ritiene che le Missioni, le Province ecclesiastiche e le Circoscrizioni direttamente soggette alla Santa Sede siano delle centrali di servizi segreti collegate alle potenze straniere nemiche o comunque ostili alla rivoluzione maoista⁸. Il Governo cinese ritiene- o quantomeno lascia credere- che all'interno delle Chiese locali operi un'organizzazione segreta che in realtà fomenti la resistenza politica controrivoluzionaria. I membri dell'associazione occulta sarebbero collegati direttamente ai poteri 'imperialistici' occidentali.

La nomina di *leaders* religiosi è quindi fonte di dubbi e perplessità, fugati solo attraverso un'attenta disamina da parte dell'apparato

⁶ Per la biografia del Cardinale C. Costantini, primo delegato apostolico in Cina, cfr. **P. GOI**, *Il Cardinale Celso Costantini e la Cina. Un protagonista nella Chiesa e nel mondo*, Edizioni Concordia, Pordenone, 2008; **B.F. PIGHIN**, *Il Cardinale Celso Costantini. Un cristiano da imitare*, LEV, 2015; **B.F. PIGHIN**, *Dalla Plantatio Ecclesiae in Cina alle svolte storiche successive*, in **AA. VV.**, *Chiesa e Stato in Cina. Dalle imprese di Costantini alle svolte attuali*, a cura di B.F. PIGHIN, Marcianum Press., Venezia, 2010, pp. 21-37; **F. LOMBARDI**, *Il Cardinale Celso Costantini la Cina e il rinnovamento delle missioni cattoliche*, in *La Civiltà Cattolica*, v. II, 2020, p. 590 s.; **A. ALIF NASR**, *Un Ponte con la Cina. Il Papa e la delegazione apostolica a Pechino (1919-1939)*, a cura di C. GABRIELI, Marcianum, Roma, 2021, p. 134.

⁷ **V. MARTANO**, *I cattolici in Cina e il loro futuro*, in **AA. VV.**, *L'accordo tra Santa Sede e Cina*, cit., p. 235. Il contributo riporta dati statistici aggiornati all'attualità e una vasta bibliografia internazionale di riferimento. Secondo il Pew Forum on Religion & Public Life, in Cina vi sono 68 milioni e mezzo di cristiani, di cui 35 milioni di protestanti evangelici, 23 milioni di protestanti aderenti alle chiese storiche riformate e 9 milioni di cattolici. Complessivamente i cristiani raggiungono il 5,1% della popolazione. I dati statistici sono attinti da **G. CRIVELLER**, *Cina-Chiesa cattolica: quanti sono i cattolici cinesi*, in *Il Regno Documenti*, II, 2020, p. 48 s.

⁸ **E. GIUNIPERO**, *Chiesa cattolica e Cina comunista. Dalla rivoluzione del 1949 al Concilio Ecumenico Vaticano II*, Morcelliana, Brescia, 2007, p. 49 ss.



burocratico-amministrativo. I *dossiers* sui presbiteri *eligendi* sono vagliati con cura minuziosa da parte degli organi di polizia, che investigano sul singolo caso seguendo scrupolosamente le dettagliate direttive governative emanate per ostacolare l'attività di proselitismo promossa dalle Missioni e dai titolari delle Circoscrizioni ecclesiastiche. Le indagini sono eseguite con veri e propri atti persecutori sul presule prescelto, oltre che sui componenti della comunità locale ove l'eletto Vescovo ha esercitato il proprio ministero pastorale prima della designazione a Ordinario⁹.

L'istituzione politica cinese ha ritenuto di poter aggirare qualsiasi motivo di ingerenza nella politica interna intrattenendo relazioni unicamente con *L'Associazione patriottica cattolica cinese*, fondata nel 1957 con la finalità di creare un *cattolicesimo cinese realmente gestito dai cinesi*, per una diversa proposta interpretativa dell'essenza della confessione religiosa: una santa, cattolica e apostolica, tralasciando la qualificazione di: *romana*¹⁰.

All'associazione aderisce una parte del clero cinese che ritiene inscindibile il rapporto tra politica e religione e soprattutto che nel dissidio tra obbedienza al superiore ecclesiastico e soggezione alla autorità di governo debba prevalere la sottomissione agli organi politici.

Sulla base di queste premesse l'Associazione Patriottica dei Cattolici Cinesi provvede pertanto alla designazione dei Vescovi, senza mandato della sede apostolica, in applicazione di una procedura apparentemente lecita¹¹, solo in base alle disposizioni normative che potrebbero essere attinte da un *corpus* giuridico di un nuovo *jus publicum ecclesiasticum sinicum*¹².

⁹ **B.F. PIGHIN**, *La libertà religiosa in Cina*, in **AA. VV.**, *Chiesa e Stato in Cina*, cit. p. 98 s. Ripercorre criticamente la storia sulle ordinazioni illegittime **G. VALENTE**, *Le ordinazioni episcopali cinesi dagli anni ottanta a oggi*, in **AA. VV.**, *L'accordo tra Santa Sede e Cina*, cit., p. 187 s.

¹⁰ Sulla fondazione dell'Associazione **W. MEIXIU**, *La fondazione dell'Associazione patriottica dei cattolici cinesi del 1957*, in **AA. VV.**, *L'accordo tra Santa Sede e Cina*, cit. Il testo tradotto trovasi in appendice a **AA. VV.**, *Chiesa e Stato in Cina*, cit., p. 245.

¹¹ Sulle modalità di elezione si veda **S. TESTA-BAPPENHEIM**, *Recenti sviluppi delle relazioni fra Stato e Chiese in Cina*, in *Revista europea de historia de las ideas politicas y de las insituciones públicas*, n. 9, 2015, p. 125 ss.

¹² **E. GIUNIPERO**, *"Sinizzazione" e politica religiosa nella Cina di XI JNPING*, in **AA. VV.**, *L'accordo tra Santa Sede e Cina*, cit. p. 89 s. **A. CALOGERO**, *Libertas ecclesiae ed evoluzione dei rapporti Chiesa e Repubblica Popolare Cinese*. Giappichelli, Torino, 2021, p. 16 s.



Nei lavori preparatori per la redazione dello Statuto dell'Associazione è rinvenibile il testo della relazione del Segretario Generale del Consiglio di Stato¹³ Cinese, XI Zhongngxun, padre dell'attuale Presidente Xi Jin Ping. Il giurista politico, riportandosi all'interpretazione del passo evangelico secondo Marco 12,17: *Réddite quae sunt Caésaris Caésari et quae sunt Dei Deo*, affermerà:

“[...] in passato i Santi che si sacrificarono per la Patria [...] hanno tutti ottenuto il più alto rispetto dalla Santa Chiesa. Tutto questo è prova inconfutabile che amare la Patria è un dovere del clero e dei credenti, e che l'amore per la Patria e quello per la Chiesa non possono essere scissi [...]”¹⁴.

La designazione del Vescovo da parte dell'APCC è ugualmente trasmessa alla S. Sede per una accettazione- *recte* imposizione- dell'ordinazione.

Si pretende cioè che la Sede Apostolica recepisca passivamente il conferimento del *munus* episcopale da parte dell'Associazione a un determinato presbitero. Con l'esercizio di questa particolare modalità di diritto di patronato, i Novelli Vescovi propongono una forma di obbedienza *sui generis* nei confronti del Papa, decisamente non passiva, al fine di non valicare il limite dello scisma.

Un'obbedienza apparente, priva di effetti giuridici, fortemente critica per dichiararsi formalmente in comunione con il Papa per quanto riguarda l'interpretazione della dottrina e delle regole ecclesiastiche e contemporaneamente per contrastare, sul piano diplomatico, la presunta rete d'interferenza politica ed economica da parte del Vaticano.

Si persegue la finalità d'instaurare una variante del cesaropapismo occidentale. Il capo politico non diviene anche *leader* religioso (ciò sarebbe inconcepibile in un sistema comunista), ma impone il nome, la persona del chierico a cui dovrà essere conferito l'ordinariato.

La procedura di nomina così escogitata ha avuto naturalmente gravi ripercussioni sul piano internazionale per i rapporti tra la Chiesa e lo Stato, che, come è risaputo, è retto da un unico partito di governo.

Nella realtà cinese permane, inoltre, un'ostilità ideologica verso tutte le religioni storiche occidentali da parte delle istituzioni politiche e un diffuso secolarismo nell'ambito sociale. Nondimeno alcune confessioni

¹³ In un'accezione della locuzione molto approssimativa. Non trattasi dell'omologo organo dei sistemi giuridici di *civil law*.

¹⁴ Vedi in W. MEIXIU, *La Fondazione dell'Associazione Patriottica dei Cattolici cinesi*, in AA. VV., *L'accordo tra Santa Sede e Cina*, cit., p. 104.



religiose, tra cui quelle cristiane (cattoliche e riformate), riescono a esercitare il proprio ministero, se pur con un raggio di azione fortemente condizionato.

Le ordinazioni episcopali così dette governative dal punto di vista strettamente teologico-giuridico sono illegittime, in quanto interrompono la comunione gerarchica con il Romano Pontefice, per la grave disobbedienza alla disciplina ecclesiastica.

La Sede Apostolica ha arginato l'imbarazzante situazione, attingendo alla fonte della esperienza plurisecolare e procedendo alla elezione di nuovi vescovi con regolare mandato canonico. Il provvedimento di nomina è *sub segreto*, mentre il nome del Novello Vescovo rimane *in pectore*. Locuzioni tipicamente curiali, sopravvissute alla decretalistica tardomedievale, con le quali si prescrive l'osservanza della riservatezza per chiunque venga a conoscenza della nomina e contestualmente si rinvia l'annuncio ufficiale da parte del Papa al momento più opportuno, con l'autorizzazione dell'inserzione del decreto di nomina negli *Acta Apostolicae Sedis*. Con la pubblicazione negli *Acta* il segreto è abolito e la notizia può essere divulgata dai mezzi di comunicazione di massa e dalla stampa, dall'Organo Ufficiale della Santa Sede, l'Osservatore Romano, che è stampato anche in caratteri cinesi.

Da qui una prima classificazione: il gruppo di vescovi nominati dall'Associazione filogovernativa è definito *dei patrioti*, mentre il secondo è denominato *dei vescovi clandestini*¹⁵.

È nata, così, in terra cinese una Chiesa sotterranea, *abscondita*, che il Dalla Torre ha definito *catacombale*¹⁶, una formula quanto mai efficace per esprimere l'eroismo dei cattolici che restano fedeli alla Chiesa di Roma¹⁷.

¹⁵ Z. ADIGE, *La Chiesa nascosta. Un viaggio nella Cina cattolica*, Baldini e Castoldi, Milano, 1999, p. 102 ss.

¹⁶ G. DALLA TORRE, *Chiesa e Stato in Cina tra speranze e delusioni* in *Iustitia*, 2011, I, pp. 3-10.

¹⁷ Da notizie di cronaca si apprende del comportamento dignitoso mantenuto dal Cardinale Zen in occasione dell'esecuzione di un provvedimento di limitazione della libertà personale. L'anziano presule è stato sottoposto a lunghi interrogatori, in stato di detenzione domiciliare, perché sospettato di aver ricevuto finanziamenti, con fondi provenienti dal Vaticano, per la società *Humanitarian Relief Fund*, un'associazione di contrasto politico al regime, retta dal porporato. Il capo di accusa è stato così formulato: "collusione con le forze straniere". La particolare attenzione sull'operato del cardinale è dovuta al fatto che Zen è la personalità più autorevole di riferimento dei vescovi clandestini: S. CERNUNZIO, *Arresto del cardinale Zen a Hong Kong*, del 23 maggio 2022 (in *vatican new*). Non a caso il presule è stato uno strenuo oppositore dell'Intesa tra la Santa Sede e la Repubblica Popolare Cinese, avvertendo che dalla comparazione linguistica del



4 - L'Accordo del 2018 tra Santa Sede e Repubblica popolare cinese

Il 22 settembre 2018 è stata interrotta la prassi della segretezza, con l'intesa siglata tra il titolare della Segreteria di Stato e il rappresentante diplomatico della Repubblica Popolare Cinese.

Il documento, non ancora reso pubblico nei contenuti, riconferma che la nomina dei vescovi è di esclusiva competenza della S. Sede, che, da parte sua, si impegna a recepire l'indicazione, il *placet* del Governo sui nominativi dei singoli presbiteri da eleggere.

La materia dello scontro - forse ricomposto con l'accordo - era dovuta al motivo dirimente che per le disposizioni canonistiche la nomina di un vescovo senza mandato pontificio comporta l'irrogazione della scomunica *latae sententiae*¹⁸. Un provvedimento di condanna che entra in vigore automaticamente per il solo fatto del compimento dell'azione anti-giuridica consumata dal soggetto agente, pur se ignora la sanzione. Una censura che rientra tra le previsioni delle pene *medicinali*, per un atteggiarsi della particolare funzione salvifica della pena nel sistema

testo dell'accordo potrebbero sorgere non poche insidie interpretative. Sulla posizione del Cardinale Zen si veda **A. GIOVAGNOLI**, *Santa Sede e CINA dal 1978 al 2018*, in **AA. VV.**, *L'accordo tra Santa Sede e Cina*, cit., pp. 52-54.

¹⁸ **V. DE PAOLIS**, *Le Sanzioni nella Chiesa*, in **AA. VV.**, *Il diritto nel mistero della Chiesa*, vol. 3°, LEV, Roma, 1992, p. 520; **J.I. ARRIETA**, *Le censure canoniche: identità e prospettive per una corretta pastorale. Irregolarità e impedimenti all'attenzione del confessore e del penitente*, in *XXX Corso sul foro interno*, 25-29 marzo 2019, Roma (in <http://www.penitenziaria.va/content/penitenziariaapostolica/it/profilo/eventi.html>). Il libro VI del codice di diritto canonico è stato di recente aggiornato dall'attuale Magistero, con la costituzione *Pascite gregem Dei* del 23 maggio 2021, pubblicata il successivo 1° giugno ed entrata in vigore l'8 dicembre 2021. Nel documento si registra l'introduzione di nuove norme e l'ammmodernamento degli istituti più significativi, come la presunzione di non colpevolezza: **G. BONI**, *Il Libro VI De sanctionibus poenalibus in Ecclesia: novità e qualche spigolatura critica*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (<https://www.statoechiese.it>) n. 11 del 2022; **D. MILANI**, *Chiesa cattolica e abusi nella riforma del diritto penale canonico: il fascino ancora incerto del diritto secolare*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 22 del 2022; **C.M. FABRIS**, *Foro interno. Genesi ed evoluzione dell'istituto canonistico*, Mucchi, Modena, 2020, p. 118 ss. Per uno studio organico dei principi teorici e metodologici del diritto penale canonico, vedi **L. EUSEBI**, *La Chiesa e il problema della pena. Sulla risposta al negativo come sfida giuridica e teologica*, Scholé, Morcelliana Brescia, 2022, p. 205 ss. Si tralascia la parte relativa alla manualistica del diritto penale canonico, per la quale si veda la vasta bibliografia riportata da **F.E. ADAMI**, *Continuità e variazioni tematiche penalistiche nel nuovo "Codex Juris Canonici"*, in *Ephemerides juris canonici*, 1984, I-IV, p. 113 s. Bibliografia datata ma imprescindibile.



penale canonico. La comminatoria deve favorire, infatti, la rieducazione del fedele e la reintegrazione del reo nella comunità ecclesiale¹⁹.

I provvedimenti di proscioglimento o assoluzione devono essere pronunciati dall'autorità che ha emesso il precetto, dal Superiore ecclesiastico, ovvero del Romano Pontefice per le sentenze *speciali modo riservatae*²⁰. La scomunica per le ordinazioni illegittime è uno dei pochi casi (cinque complessivamente²¹) contemplati nel vigente codice di diritto canonico. La norma è contenuta nel can. 1382, una disposizione che riproduce, con appropriata terminologia giuridica, gli insegnamenti conciliari in materia²².

¹⁹ Con la riforma del Libro VI del codice di diritto canonico si può affermare che è stata definitivamente abbandonata la concezione cristiana medievale di un diritto penale retributivo, che faccia corrispondere alla gravità del reato una proporzionale gravità di pena, in special modo commisurata alla gravità della colpevolezza. Sull'argomento si veda **G. BETTIOL**, *Sul diritto penale cristiano*, in *L'indice penale*, 1980, pp. 465-475. L'Autore si sofferma pure sul così detto contrappasso nella Divina Commedia. Per Dante il rapporto con il quale è stabilita la pena cui sono sottoposti i peccatori nell'Inferno e nel Purgatorio riproduce in estensione e in contrasto i caratteri della colpa da loro commessa in vita. In argomento si veda pure **R. MAZZOLA**, *Le radici cristiane e laiche del diritto penale statuale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1998, p. 1319 s.; **M. DONINI**, *Per una concezione post riparatoria della pena. Contro la pena come raddoppio del male*, in *Riv. it. dir. proc. penale*, 2013, p. 1180 ss.; **L. EUSEBI**, *Misericordia: "superamento" del diritto o "dimensione" della giustizia*, in *Jus*, II, 2017, p. 129; **G. FIANDACA**, *Prima lezione di diritto penale*, Laterza, Roma-Bari, 2017, per il quale la teoria retributiva della pena solo apparentemente è adeguata al disvalore del reato commesso, in quanto "nulla può garantire in anticipo che la stessa teoria retributiva possa essere contingentemente strumentalizzata per il perseguimento di obiettivi repressivi a carattere illiberale e autoritario" (ivi, p. 81).

²⁰ **C.M. FABRIS**, *Foro interno*, cit., p. 291 ss.

²¹ 1) la profanazione della sacra Eucarestia, 2) la violenza fisica o l'omicidio contro la persona del Romano Pontefice, 3) l'assoluzione del complice nel peccato contro il sesto comandamento, 4) il conferimento della consacrazione episcopale da parte di un Vescovo privo del mandato pontificio, 5) la violazione diretta del segreto sacramentale da parte del confessore. La riduzione della casistica per le pene *latae sententiae* è la diretta conseguenza della nuova filosofia del diritto penale canonico dettata dal Concilio e recepita dal codex, che asseconda l'emenda del reo con pene esclusivamente erogate dopo la celebrazione di un processo *ferendae sententiae* (**V. DE PAOLIS**, *Le Sanzioni nella Chiesa* in **AA. VV.** *Il diritto nel mistero della Chiesa*, cit., p. 513).

²² Segnatamente la costituzione dogmatica *Lumen Gentium* nn. 22 e 24, e il decreto *Christus Dominus*, n. 20. **P. BIANCHI**, *Elementi ecclesiologici nella costituzione conciliare Lumen Gentium e natura del diritto canonico*, in *Periodica de re morali canonica liturgica*, 1983, pp. 13-51; **EDITORIALE**, *La dottrina dell'episcopato prima e dopo la Lumen Gentium*, in *La Civiltà Cattolica*, 1985, pp. 313-324. Il documento conciliare *Christus Dominus* al n. 20 sollecita la riduzione della doppia procedura tra elezione e nomina dei Vescovi: **L. GEROSA**, *"De electione episcoporum": un banco di prova della sinodalità secondo la tradizione*



Ciò precisato, allo stato non è dato sapere se con l'accordo del 2018 vi è stata una remissione delle scomuniche per le ordinazioni illegittime, in applicazione del canone 1324, § 1, c.i.c.

La situazione concreta lascerebbe propendere per una risposta affermativa, sulla base della considerazione che l'ordinato vescovo potrebbe essere stato costretto da timore grave, probabilmente esercitato dal potere politico, o da qualche gruppo di pressione operante nella comunità locale.

Oltre alla scriminante del timore grave incusso, occorre tener presente che il codice canonico per le Chiese di rito orientale prevede una sanzione altrettanto grave per le ordinazioni illegittime, ma con disposizioni procedurali che si concludono con le sentenze *ferendae sententiae*, cioè con provvedimenti emanati da un giudice canonico, dopo la celebrazione di un regolare processo penale ordinario²³. Pur tuttavia deve essere evidenziato che il CCEO non contempla le scomuniche *latae sententiae*, in quanto

“esse non corrispondono alle genuine tradizioni orientali, sono sconosciute dalle chiese ortodosse, e non sembrano necessarie a un adattamento del codice orientale alle esigenze moderne della disciplina delle chiese orientali cattoliche”²⁴.

orientale e latina, in AA. VV. *Incontro tra canoni d'oriente e d'occidente*, a cura di R. COPPOLA, Cacucci, Bari, 1994, pp. 218-220; M. VENTURA, *Pena e penitenza nel diritto canonico postconciliare*, ESI, Napoli, 1996, p. 11. L'insegnamento conciliare “[...] che in futuro alle autorità statali non possano più essere concessi diritti o privilegi alcuni di eleggere, di nominare, di proporre o di designare vescovi” è stato integralmente recepito nel canone 377, § 5, c.i.c. (A. SARZI SANTORI, *La designazione del vescovo diocesano nel diritto della Chiesa*, in *Quaderni di diritto ecclesiale*, 1999, pp. 7-34).

²³ M. ZALBA, *Num Ecclesia habeat potestatem invalidandi ritum sacramentalem Ordinis ab episcopis exclusis peractum*, in *Periodica de re morali canonica liturgica*, 1988, II, pp. 289-328; C.M. FABRIS, *Foro interno*, cit., p. 294. La diversità della procedura sanzionatoria è giustificata dal fatto che il diritto per le Chiese di rito orientale non conosce la scomunica *latae sententiae*; per altro la distinzione tra elezione in sede locale e nomina da parte del Papa è ancora molto accentuata: cfr. L. GEROSA, “*De electione episcoporum*”: un banco di prova della sinodalità, cit., pp. 218-220.

²⁴ C. VENTRELLA MANCINI, *L'indagine previa nel processo penale del codice di diritto canonico della Chiesa latina e delle Chiese orientali*, in AA. VV. *Incontro tra canoni d'oriente e d'occidente*, cit. p. 554. R. MAZZOLA, *La pena latae sententiae nel diritto canonico. Profili comparati di teoria generale*, CEDAM, Padova, 2002, pp. 303-335.



In argomento deve essere richiamato, altresì, un precedente del Magistero, la remissione della scomunica ai vescovi *Lefebreviani*²⁵.

Alla base del provvedimento di remissione è rinvenibile il supremo principio della *salus animarum*, che può/deve essere applicato dall'autorità ecclesiastica superiore, in questo caso proprio dal Romano Pontefice, per rendere giustizia *dulcore misericordiae temperata*²⁶. Una prassi applicativa della concezione biblica della giustizia *salvifica*, che ripudia la *damnatio fidelis*²⁷.

5 - Il primo quadriennio di applicazione dell'accordo. Riflessioni critiche

Il protocollo internazionale non procede in un percorso improntato al massimo grado di lealtà. L'esame del primo quadriennio di applicazione registra un *trend* affatto lineare nelle relazioni dei rapporti tra Chiesa e Stato. Episodi recenti alterano l'equilibrio del così detto *balance of power* del rapporto internazionale. Il buon andamento delle relazioni è infranto da comportamenti trasgressivi da parte del clero patriota. In data 24 novembre ultimo scorso la Sala Stampa vaticana ha diramato un comunicato con il quale ha reso noto che Mons. Giovanni Peng Wizhao è stato eletto Vescovo ausiliario di Jiangxi. La nota precisa che la nomina è avvenuta all'insaputa della S. Sede con una "cerimonia di installazione" dopo "lunghe e pesanti pressioni delle autorità locali"²⁸.

²⁵ Il primo documento papale in ordine ai vescovi *lefebreviani* è stato emesso dal pontefice Giovanni Paolo II, con la lettera Apostolica in forma di *motu proprio Ecclesia Dei*. Successivamente la Congregazione per la Dottrina della Fede in data 1-07-1988 ha emesso il decreto *Dominus Marcellus*, in *L'Osservatore Romano*, 3 luglio 1988, p. 1. Sulla corretta applicazione del testo papale sono sorti dubbi interpretativi: in argomento **W.H. WOESTMAN** *Reflections on "Ecclesia Dei" and its translations*, in *Monitor ecclesiasticus*, 1991, III, pp. 483-494. Sulla remissione della scomunica da parte di Benedetto XVI vedi **G. DE ROSA**, *La questione lefebreviana entra nel vivo*, in *La civiltà cattolica*, Quaderno 3822, 2009, p. 517.

²⁶ **J. LLOBELL**, *Il giusto processo penale nella chiesa e gli interventi (recenti) della Santa Sede*, in *Archivio Giuridico "Filippo Serafini"* 2012, III, p. 293.

²⁷ **L. EUSEBI**, *La Chiesa e il problema della pena*, cit., p. 86.

²⁸ La nota vaticana è riportata sinteticamente dal sito *vatican new* del 24 novembre 2022.



Il comunicato si chiude con espressioni di rammarico da parte della Sede Apostolica, che a ogni modo riafferma “la sua piena disponibilità a continuare il dialogo, concernente tutte le questioni di comune interesse”.

Gli organi diplomatici vaticani hanno utilizzato il consueto prudente tempismo,²⁹ evitando di chiedere la revoca dell’intesa con conseguente denuncia dell’accordo in sede internazionale per violazione delle norme generalmente riconosciute³⁰. Nel caso in esame per lesione del

²⁹ La Segreteria di Stato procede con estrema prudenza, anche perché l’applicazione dell’accordo con la Repubblica Popolare Cinese è agli inizi, ai prodromi di quel che potrebbe essere un cambiamento epocale. Tuttavia, il breve lasso di tempo non è comparabile con situazioni analoghe registrate nel corso dei secoli. Nondimeno la Chiesa, che è portatrice di un messaggio salvifico che va oltre l’esperienza sensibile, ha sempre dimostrato una particolare accortezza nello scegliere il momento opportuno per una decisione definitiva, specie per quelle di rottura. Si può citare come esempio la dichiarazione definitiva di scomunica dei Vescovi anglicani è stata emanata il 13 settembre 1896 da Leone XIII, con la *Bolla Apostolicae Curae*, mentre, come è noto, il conflitto sulle ordinazioni illegittime d’oltre manica si aprì con la Lettera di Giulio III inviata al Legato Apostolico il 18 marzo 1554; cfr. **S. FERRARI**, voce *Diritto della Chiesa di Inghilterra*, in *Digesto delle Discipline Privatistiche. Sezione Civile*, 4^a, UTET, Torino, 1990, VI, p. 184 s.; **R. GRANATA**, *La disciplina del fattore religioso nella Church of England: prospettive di inclusivismo costituzionale*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 19 del 2022. Di recente altro eminente studioso sostiene che la controversia anglicana ha radici più remote, risalendo al XII secolo: cfr. **R. GIURATO**, *Chiesa e Stato in Inghilterra tra il Medioevo e l’Età moderna: dal concordato di Londra alla Riforma di Enrico VIII*, in **AA. VV.**, *A novecento anni dal Concordato di Worms. Dinamiche dei rapporti tra Santa Sede e autorità civili*, atti del Convegno UNICAL-Università della Calabria a cura di F. VECCHI, Cosenza, 25 novembre 2022, in corso di pubblicazione.

³⁰ La letteratura sull’argomento è ampissima per avere attirato l’attenzione dei maggiori giuristi all’indomani della stipula del Concordato dell’11 febbraio 1929. Il secondo fascicolo della Rivista di diritto internazionale pubblicato in quello stesso anno raccoglie contributi di Jemolo, Falco, Iannaccone. I saggi furono recensiti e chiosati da **G. BALLADORE PALLIERI**, *Il rapporto tra Chiesa Cattolica e Stato Vaticano secondo il diritto ecclesiastico e il diritto vaticano*, in *Rivista internazionale di scienze sociali e discipline ausiliarie*, 1930, pp. 195-221. L’aspetto sulla soggettività internazionale, tuttavia, è qui preso in esame per una sfaccettatura non secondaria del tema principale di ricerca, per cui, per ragioni di spazio, appare opportuno riportare i riferimenti bibliografici più recenti: **S. FERLITO**, *L’attività internazionale della S. Sede*, Giuffrè, Milano, 1988; **G. MUCCI**, *La diplomazia pontificia dopo il Concilio*, in *La Civiltà Cattolica*, 140 (1989), p. 535 ss.; **G. BARBERINI**, *Chiesa e Stato nell’ordinamento internazionale. Esame delle norme canoniche*, Giappichelli, Torino, 1996; **C. CARDIA**, *La soggettività internazionale della S. Sede e i processi di integrazione europea*, in *Ius Ecclesiae*, II, 1999, pp. 301-343; **P. ROSSI**, *L’adattamento al diritto internazionale nell’ordinamento giuridico della Repubblica Popolare Cinese*, in *Rivista di diritto internazionale*, II, 2016, p. 425 ss., per il quale «La sede apostolica è un soggetto originale, unico nel suo genere, non di natura statale, seppure si avvale anche dello Stato della Città del Vaticano, ma in forma solo “strumentale” a tutela



principio dello *stare pactis*, essendo la Chiesa dotata di soggettività internazionale³¹.

Gli eventi brevemente esposti seguono una cronologia limitata a riferire l'ordine di successione nel tempo e pongono all'analista alcuni punti di domanda.

In primo luogo, l'interesse politico della Cina.

Sotto tale profilo, la instabilità dei rapporti può essere valutata con la chiave di lettura dell'interesse nazionale sinico, che è il portato di fattori eterogenei. Il regime comunista impone una continuità politica, interna e internazionale, sin dalla rivoluzione del 1949.

La Costituzione della Repubblica Popolare Cinese è modellata su quella sovietica del 1918 e delle sue successive modifiche e integrazioni³². L'art. 124 del prototesto della Costituzione sovietica del 1918 contemplava l'ateismo di stato, con conseguente divieto di stampa di immagini sacre da parte delle case editrici e delle imprese tipografiche.

L'art. 36 della Costituzione cinese vigente deve essere pertanto interpretato alla luce del sintagma ideologico del modello costituzionale di riferimento:

"I cittadini della RPC hanno libertà di fede. Nessuna organizzazione statale, pubblica o individuale, può obbligare i cittadini a credere o a non credere nella religione, né può discriminare tra i cittadini chi crede e chi non crede in una religione. Lo Stato protegge le normali attività religiose, ma nessuno può usare la religione in attività contrarie all'ordine pubblico. Gli enti religiosi e gli affari religiosi non sono soggetti ad alcuna dominazione straniera"³³.

dell'esercizio della sua libertà [...]»; **B.F. PIGHIN**, *L'accordo tra Santa Sede e Governo cinese*, in **AA. VV.**, *L'accordo tra Santa Sede e Cina*, cit., p. 73; **L. CAVEADA**, *Questioni aperte sulla presenza della Santa Sede nel diritto internazionale*, Cedam, Padova, 2018, p. 71 ss.; **G. JOBLIN**, *Il ruolo internazionale della Santa Sede*, in *La Civiltà Cattolica*, III, 2000, pp. 158-162.

³¹ L'orientamento giurisprudenziale in sede di legittimità può dirsi costante; da ultimo si veda la sentenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione n. 12442 del 19 aprile 2022.

³² Il testo del 1918 è stato integrato nel 1924 e riformato nel 1936 (così detta Costituzione di Stalin). La Costituzione è stata poi riformata nel 1977 nel periodo della presidenza Breznev per essere poi integralmente modificata da parte di Gorbaciov nel 1989: vedi **I. FUCEK**, *Il fondamento dei diritti dell'uomo nella costituzione sovietica*, in *La Civiltà Cattolica*, 1989, pp. 204-237; **G. CIGLIANO**, *La Russia contemporanea: un profilo storico, 1855-2005*, Carocci, Roma, 2005.

³³ **E.E. MARTINO**, *Struttura costituzionale cinese tra tradizione e innovazione*, in *Osservatorio Costituzionale*, 2014, p. 12; **A. TIGRINO**, *Le libre exercice du culte dans la République populaire de Chine*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 17 del 2019.



Per quel che riguarda l'argomento in esame il problema interpretativo si pone per il significato del termine *fede*. La traduzione letterale lascerebbe propendere per libertà di coscienza, mentre un'interpretazione teleologica della norma condurrebbe l'interprete a proporre una traduzione più ampia riferibile alla locuzione: *libertà di religione*.

L'esegesi postula diverse opzioni pratiche per quanto riguarda l'applicazione concreta della disposizione costituzionale.

A causa della differenza tra una lingua monosillabica a scrittura ideografica con quelle neolatine occidentali, la versione produce non pochi inconvenienti, che potrebbero essere superati per il tramite di un processo di adattamento linguistico dei testi in versione latina, così come rinvenibili in alcune direttive del Sinodo di Shanghai: «*Religio Catholica officiali probatoque nomine sinico "T'ien Chu Kiao" vocetur. Attamen alia nomina, que essentialia Ecclesia attributa referunt, non reprobantur*»³⁴.

La traslazione del concetto è resa ancor più complicata dal fatto che il sistema cinese considera le religioni come dottrine, di cui cinque sono direttamente controllate dallo Stato: buddhismo, taoismo, islam, cattolicesimo e protestantesimo³⁵.

La valutazione contenutistica-sostanziale, che supera l'analisi letterale, può fare ritenere che si tratti, dunque, di religione, in un sistema giuridico che sconosce nella sua tradizione, le categorie romanistiche del *cultus, religio, secta*³⁶.

L'ambivalenza del significato può far ritenere, conclusivamente, che il termine *fede* indicato nella Carta costituzionale possa essere traslato sia come libertà di coscienza, sia come libertà di religione.

La seconda ipotesi, che suscita maggiore interesse da parte della Chiesa Cattolica, apre nuovi scenari, perché con un procedimento paralogistico si potrebbe arrivare ad affermare anche la libertà delle confessioni religiose.

In questa sede il raffronto tra l'art. 36 della Costituzione cinese con quello dell'art. 8 della Costituzione italiana appare improponibile, per il

³⁴ O. MARSON, *Celso Costantini e il cristianesimo in Cina. Ricerche e documenti sulla questione della lingua liturgica*, Edizioni Concordia, Pordenone, 1994. Specificamente sul Sinodo di Shanghai M. MARTINELLI, *Il Sinodo di Shanghai e il nuovo ordinamento missionario in Cina nella prima metà del XX secolo*, in *Il Diritto Ecclesiastico*, 2013, I, p. 736.

³⁵ D. MACINNIS, *Le chiese nella nuova Cina*, in *Concilium*, 1979, VI, pp. 155-166.

³⁶ C. FANTAPPIÈ, *Introduzione storica al diritto canonico*, il Mulino, Bologna, 1999, pp. 42-46; A. ALBISETTI, *Ermeneutica giurisprudenziale, diritto canonico e common law*, in *Il Diritto Ecclesiastico*, 2001, I, pp. 403-412.



diverso sistema di garanzie costituzionali previste nei due testi qui richiamati³⁷. L'art. 36 della Costituzione cinese dischiude un concetto di libertà religiosa solo apparente. La seconda parte dell'articolo recupera la necessità di rinvenire nella previsione costituzionale il titolo abilitativo per la repressione della devianza politica. Il clero dissenziente è sottoposto a pressioni e vessazioni, non perché infrange la legge penale, ma perché viola, con la sua devianza dalle direttive politiche e con la perseveranza nell'errore, lo spirito della rivoluzione cinese.

Al contrario, il regime di uguale libertà, contenuto nell'art. 8 della Costituzione italiana, ripudia l'intolleranza dogmatica. Nondimeno l'affermazione concreta dell'uguaglianza nella libertà di tutte le confessioni religiose ha subito un lungo e travagliato processo di maturazione dottrinale e giurisprudenziale, che trova origine sin dalla promulgazione della Carta costituzionale, per concludersi a metà degli anni '80. L'unicità della fede, conservata inalterata nell'ordinamento giuridico quale lascito del precedente regime e sintetizzata con la locuzione *religione di Stato*, è stata infranta dalle istanze plurali espresse dalle varie confessioni religiose operanti nella moderna società italiana. La presa d'atto del principio di laicità, rinvenibile nei valori supremi dell'ordinamento costituzionale, ha reso incompatibile qualsiasi ammodernamento del concetto di religione di Stato, concepito come uno strumento di permanenza dell'omogeneità politica nazionale. C'è da aggiungere che nel nostro ordinamento costituzionale la *mostruosità giuridica*³⁸ del principio di religione di Stato è stato adoperato quale sussidio motivazionale nella giurisprudenza di merito fino agli albori degli anni '80³⁹; mentre la costituzionalizzazione del principio di laicità è

³⁷ G. DALLA TORRE, *La libertà religiosa in Cina*, in AA. VV., *Chiesa e Stato in Cina*, cit., pp. 123-136.

³⁸ La definizione è mutuata da Benedetto Croce, il quale, in una lettera pubblicata dal *Corriere della Sera* nell'edizione del 29 aprile 1947, si esprimeva in questi termini per giustificare la sua assenza durante i lavori dell'Assemblea costituente per la votazione dell'art. 7 della Costituzione (*ex art. 5 dello schema*). Il filosofo, giustificando la sua assenza per un impedimento fisico, si riferiva all'inserzione dei Patti Lateranensi nella Costituzione, B. CROCE, *Due anni di vita politica italiana (1946-1947)*, Laterza, Bari, 1948, vedi in *Benedetto Croce e il «Corriere della Sera», 1946-1952*, a cura di G. GALASSO, Rizzoli, Milano, 2010, p. 15.

³⁹ Sotto il profilo penale la religione di Stato per circa un trentennio dopo l'entrata in vigore della Costituzione è stata definita come un bene immateriale giuridicamente tutelabile per le reazioni sociali che la lesione del principio avrebbe potuto suscitare. Vedi P. SIRACUSANO, *Pluralismo e secolarizzazione dei valori: la superstite tutela penale del fattore*



stata espressamente dichiarata solo nel 1989⁴⁰. La Chiesa cattolica ha poi preso atto che nella Repubblica Italiana non esiste una religione di Stato solo nel 1984, con la ratifica della novazione concordataria⁴¹. La comparazione tra il sistema costituzionale italiano e l'attuale situazione cinese deve essere pertanto valutata nella sua complessità storico politica.

religioso nell'ordinamento italiano, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, II, 2009, p. 621 ss.; **M. DONINI**, "Danno" e "offesa" nella c.d. tutela penale dei sentimenti. Note su morale e sicurezza come beni giuridici. A margine della categoria delle "offense" di Joel Feinberg, in **AA. VV.**, *Laicità, valori e diritto penale. The moral limits of the Criminal Law. In ricordo di Joel Feinberg*, a cura di A. CADOPPI, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 2010, p. 41 ss. Per un inquadramento più generale delle problematiche cfr. **G. FIANDACA**, *I temi eticamente sensibili tra ragione pubblica e ragione punitiva*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, IV, 2011, p. 1383 s.; l'Autore propone una riflessione in termini problematici sul pluralismo e sui limiti del principio di maggioranza come criterio di legittimazione delle deliberazioni democratiche.

⁴⁰ "Il principio di laicità quale emerge dagli artt. 2, 3, 7, 8, 19 e 20 della Costituzione, implica non indifferenza dello Stato dinanzi alle religioni ma garanzia dello Stato per la salvaguardia della libertà di religione, in regime di pluralismo confessionale e culturale": così Corte cost., sentenza n. 203 dell'11 aprile 1989. **P. CAVANA**, *L'interpretazione del principio di laicità dello stato e la sentenza n. 203/1989 della corte costituzionale*, in *Il Diritto ecclesiastico*, 1993, n. 1, p. 938 ss.; **N. ZANON**, *Premesse ad uno studio sui "principi supremi" di organizzazione come limiti alla revisione costituzionale*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 1998, III, p. 1891. Sull'argomento della laicità è superfluo aggiungere che la bibliografia è letteralmente sterminata. Nondimeno nella presente indagine il tema è richiamato in maniera collaterale, per cui le indicazioni bibliografiche sono limitate al passato piuttosto recente: **C. CARDIA**, voce *Stato laico*, in *Enciclopedia del diritto*, vol. XLIII, Giuffrè, Milano, 1990; **AA. VV.** *Il principio di laicità nello stato democratico*, a cura di M. TEDESCHI, Rubbettino, Soveria Mannelli, 1996; **S. PRISCO**, voce *Laicità*, in *Dizionario di Diritto pubblico*, vol. IV, Giuffrè, Milano, 2006, p. 3335 ss.; **S. SICARDI**, *Il principio di laicità nella giurisprudenza della Corte Costituzionale (e rispetto alle posizioni dei giudici comuni)*, in *Diritto Pubblico*, II, 2007, p. 501 ss.; **G. CASUSCELLI**, *La «supremazia» del principio di laicità nei percorsi giurisprudenziali: il giudice ordinario*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., marzo 2009; **G. BRUNELLI**, *La laicità italiana tra affermazioni di principio e contraddizioni della prassi*, in *www.rivistaaic.it*, I, 2013.

⁴¹ **M. CONDORELLI**, «Scherz und Ernst» sul nuovo concordato, in *Il Diritto ecclesiastico*, III, 1983, p. 363 s.; **G. LEZIROLI**, *Fine di un confessionismo (a proposito del punto 1 del protocollo addizionale alle modificazioni consensuali del Concordato Lateranense)*, in *Il Diritto ecclesiastico*, 1983, III, pp. 495-506. Si esprime in favore di laicità fondata sulla valorizzazione del fattore religioso, quale forma di estrinsecazione del principio della promozione della persona umana **S. MANGIAMELI**, *La laicità dello Stato tra neutralizzazione del fattore religioso e pluralismo confessionale e culturale*, in *Diritto e società*, 1997, I, pp. 27-54; **A. MATTIONI**, *Stato laico e società religiosa. Fondamenti costituzionali*, in *Jus*, III, 2013, p. 395 ss. Per le oscillazioni giurisprudenziali **E. LAMARQUE**, *Corte costituzionale e giudici nell'Italia repubblicana. Nuova stagione altri episodi*, Editoriale Scientifiche, Napoli, 2021, p. 75 ss.



6- Storia e controscoria

Negli annali della storia della Chiesa non sono pochi gli episodi che possono essere posti in relazione con il caso dei vescovi cinesi.

La comparazione, tuttavia, non può compiersi secondo un'indagine sistematica, in quanto, specie nei sistemi e nelle relazioni dei rapporti tra Stato e Chiesa, la storia procede attraverso una transizione continua in cui si intrecciano evoluzioni, fenomeni, eventi, motivazioni, accidentalità, contrasti e coincidenze. Il tutto in combinazioni eterogenee di situazioni e di fatti irripetibili per la loro complessità strutturale.

Bisogna ribadire, pertanto, che i raffronti con episodi del passato non possono produrre verità storiche assolute. È opportuno che l'interprete proceda utilizzando gli eventi storici come arnesi reperiti in un ideale armamentario artigianale per analizzare, forgiare, comprendere le dinamiche di specifici accadimenti dell'età contemporanea, come *lezione delle antique*.

7 - Le radici medievali: tra Gregorio VII ed Enrico IV

Il primo strumento da utilizzare per la narrazione storica è quello che rinveniamo negli eventi che si susseguirono negli albori del XII secolo e che sono passati alla storia con il titolo della lotta per le *Investiture*.

Il Papa e il Sovrano: una polemica politico-religiosa tra Gregorio VII e l'Imperatore Enrico IV, un'accesa controversia internazionale che appassionò e coinvolse l'opinione pubblica europea⁴².

Gregorio VII nel 1075 emana il *Dictatus Papae*, un articolato di 27 assiomi, forse un indice dell'intero testo non rinvenibile nelle fonti storiche⁴³.

Il Papa, senza mai citare esplicitamente il nome dell'Imperatore, dispone che è in suo potere scomunicare l'iniquo. Conseguentemente Enrico IV deve considerarsi scomunicato per avere infranto deliberatamente e con iniquità la legge canonica, con la nomina di alcuni

⁴² G.M. CANTARELLA, D. TUNIZ, *Il Papa ed il Sovrano. Gregorio VII ed Enrico IV nella lotta per le investiture*, Europa, Novara, 1958, pp. 69-70. G.H. SABINE, *Storia delle dottrine politiche*, Milano, 1995, p. 111 s.

⁴³ A. MARONGIU, *Un inquietante ipotesi americana intorno al Dictatus Papae*, in *Ephemerides juris canonici*, 1989, I, pp. 39-47; EIUDEM, *Alle favolose origini di un potere legislativo unico ed esclusivo*, in *Ephemerides juris canonici*, 1989, II, pp. 309-322; F. CARDINI, M. MONTESANO, *Storia Medievale*, Le Mounnier, Firenze, 2006, p.195.



Vescovi (prevalentemente di nazionalità tedesca), senza il mandato della Santa Sede.

Papa Ildebrando assume una posizione irremovibile circa la revoca della scomunica. In tal modo costringe il Signore degli eserciti a implorare il perdono per non ridimensionare i poteri sovrani nei confronti dei sudditi cattolici.

Nella polemica i giuristi della Corte imperiale invocano i precedenti storici, primo fra tutti il concilio di Nicea (325 d.C.), nel quale l'Imperatore Costantino si proclamò vescovo di emergenza, ἐπίσκοπος τῶν ἐκτός, Vescovo al di fuori della gerarchia⁴⁴.

Per contro, i canonisti di Curia insistevano sulla necessità del mandato da parte del Papa, pena la lesione del privilegio petrino, con conseguente interruzione della successione apostolica, affidata direttamente dal Divino Fondatore al primo Papa, Simon Pietro, che confessò Cristo, riconoscendo nel Maestro il Figlio del Dio Vivente⁴⁵.

Ildebrando di Soana, un Pontefice eletto in giovane età, a soli 49 anni, asceta, monaco di Cluny⁴⁶ non si lasciò intimorire dalle minacce militari del potente Imperatore, rischiando anche la libertà di magistero e con essa la vita, riparando a Canossa nel Castello della Principessa Matilde.

L'episodio di Canossa è sin troppo noto, oramai accettato come un luogo comune, forse uno stereotipo utilizzato nel linguaggio corrente sin dalla fine del XIX secolo (per una frase ironica e sprezzante pronunciata dal Cancelliere Bismarck).

Il Papa è irremovibile dalla posizione assunta. Per ottenere la remissione della sanzione Enrico è costretto a vestirsi con un saio e a

⁴⁴ Siamo nel periodo delle falsificazioni delle fonti e della soppressione del capitolo XXVIII del Concilio di Calcedonia. In argomento, **H. KÜNG**, *Cristianesimo. Essenza e storia*, Einaudi, Torino, 1993, p.844 e ss. Cfr. **C. FANTAPPIÈ**, *Introduzione storica*, cit., p. 71; **M. NACCI**, *L'evoluzione storica del diritto canonico e delle sue fonti*, in **AA. VV.**, *Manuale di diritto canonico*, a cura di M.J. ARROBA CONDE, Lateran University Press, Roma, 2019, pp. 32-35. Sulle varie interpretazioni del frammento in lingua greca antica cfr. **A. BARBERO**, *Costantino il vincitore*, Salerno Editrice, Roma, 2018, pp. 209-210.

⁴⁵ Propone una ricostruzione critica dell'episodio **H. KÜNG**, *Cristianesimo*, cit., p. 395 ss.

⁴⁶ Sulle fonti storiche relative alla biografia di Papa Gregorio VII vi sono molte incertezze. Lo stesso testo del Dictatus è stato per lungo tempo attribuito al Cardinale Deusdedit. La storiografia contemporanea ritiene in via definitiva che il testo vada attribuito a Papa Gregorio: vedi **G. CAPUTO**, *Introduzione allo studio del diritto canonico moderno. Lo jus publicum ecclesiasticum*, t. I, 2^a ed., Cedam, Padova, 1987, p. 284.



inginocchiarsi, con il capo coperto di cenere dinanzi al Castello matildino, ove aveva trovato rifugio la corte papale⁴⁷.

Enrico aveva compreso che la perpetuità della pena canonica avrebbe avuto conseguenze politiche imprevedibili, fino alla inosservanza delle disposizioni contenute nei suoi decreti da parte dei sudditi cattolici, che sarebbero stati legittimati a considerare *vitanda* la persona dell'Imperatore: "il Pontefice può sciogliere i sudditi dal vincolo di lealtà verso l'Imperatore", n. 27 del *Dictatus*⁴⁸.

Sull'evento storico possono sovrapporsi letture diverse e di segno opposto.

L'opinione prevalente ritiene che nella controversia debba leggersi l'applicazione concreta del primato papale nella politica europea, tramite l'esercizio del potere di deposizione dei sovrani e di rettifica geopolitica dei regni e dei principati.

Con il *Dictatus Papae* e con le lettere *Auctoritates apostolicae sedis* Ildebrando avrebbe compiuto uno degli ultimi tentativi di restaurazione teocratica, in nome della supremazia del potere spirituale⁴⁹.

Detta ipotesi è contrastata da altre correnti storiografiche.

In particolare, il Bökenförde⁵⁰ ritiene che il potere spirituale, nell'ambito della lotta tra l'istituzione politica e l'istituzione sacrale, prende il sopravvento, non nel senso di unificarsi con il potere politico, per formare uno Stato teocratico, bensì nel segno della *desacralizzazione* del potere temporale. È il primo stadio di quello che, nel corso dei secoli, diverrà il processo della secolarizzazione. Al di là delle sue stesse intenzioni, il Papa pone le condizioni per uno sviluppo autonomo della sfera strettamente politica. Ciò che nei propositi del Romano Pontefice era stata una svalutazione del potere imperiale, favorì un percorso di emancipazione verso una profonda divaricazione del potere politico da quello spirituale⁵¹. Una variabile indipendente di cui spesso si compiace la

⁴⁷ M.C. DE MATTEIS, *La riconciliazione di Canossa: tra "Dictatus Papae" e "Auctoritas Apostolicae Sedis"*, in *Studi Medievali*, 1978, II, pp. 681-699.

⁴⁸ G. CAPUTO, *Introduzione allo studio*, cit. p. 284.

⁴⁹ Detta supremazia troverà il suo epigono nella Bolla *Unam Sanctam* di Bonifacio VIII del 1302: E. CONTE, *La bolla Unam Sanctam e i fondamenti del potere papale tra diritto e teologia*, in *Mélanges de l'école française de Rome*, 2001, pp. 663-684.

⁵⁰ E.W. BÖCKENFÖRDE, *La formazione dello Stato come processo di secolarizzazione*, Morcelliana, Brescia, 2006, p. 53, traduzione dalla edizione tedesca del 1967 di M.A. FERRARI.

⁵¹ Secondo il Bellini la *reformatio ecclesiae* di Gregorio VII fu una sapiente "operazione bilanciata", aperta alle esigenze innovative dei tempi e nello stesso tempo attenta a



storia nella dialettica insopprimibile della processualità degli eventi⁵². La politica di Gregorio VII deve essere considerata per il fatto che pone dei problemi di fondo, che permangono come costanti nella storia dei rapporti tra Stato e Chiesa. Nell'ora presente tra la Chiesa cattolica e la Repubblica popolare cinese: la *libertas ecclesiae* da una parte e i diritti della sovranità temporale dall'altra⁵³.

8 - L'età moderna. Le aperture del vescovo G.B. Chiaramonti per una "democrazia cristiana". Gli "articoli organici" del periodo napoleonico

Altro episodio che appare opportuno richiamare in sede di comparazione è quello relativo alla lunga e interessante vertenza apertasi tra la Chiesa e la Francia all'indomani della Rivoluzione del 1789⁵⁴.

Il genio politico di Napoleone, notoriamente scettico in materia di religione, pur se entusiasta estimatore degli ingranaggi organizzativi della Chiesa romana, trovò in Papa Pio VII⁵⁵ un interlocutore altrettanto scaltro, abile, dotato di grande tatto e finezza negli affari internazionali.

Gregorio Barnaba Chiaramonti, nella qualità di vescovo di Imola, dopo l'invasione francese in Italia (1796), fu tra i sostenitori dell'apertura di un colloquio costruttivo in favore di un nuovo assetto repubblicano, titolando il nuovo corso da intraprendere: "democrazia cristiana"⁵⁶. Il

contenere qualsiasi spinta eversiva: cfr. **P. BELLINI**, *Il riformismo gregoriano fra pretese egemoniche imperiali e spiritualismo escatologico*, in *Ephemerides juris canonici*, 1989, II, pp. 323-333.

⁵² Non a caso ancora oggi nei paesi di tradizione germanica il Capitolo cattedrale - che evidentemente è legato al potere politico locale dei *länder* - persegue un ruolo fondamentale nella procedura di elezione dei Vescovi: **L. GEROSA**, "De electione episcoporum", cit., p. 224.

⁵³ Cfr. **M. MACCARONE**, *I concordati nella storia della Chiesa*, in *Iustitia*, 1975, IV, pp. 313-350.

⁵⁴ **AA. VV.**, *La Chiesa italiana e la Rivoluzione francese*, a cura di D. MENOZZI, EDB, Bologna, 1990; **H. KÜNG**, *Cristianesimo*, cit., pp. 709-714.

⁵⁵ Cfr. **M. MACCARONE**, *Pio VII*, in *Iustitia*, 1975, p. 71.

⁵⁶ La storiografia francese ritiene che la locuzione *democrazia cristiana* fu pronunciata per la prima volta in un dibattito all'Assemblea Nazionale, durante la Rivoluzione, da Antoine Andrein Lamourette, membro eletto nelle fila del clero costituzionale che aderì definitivamente al movimento rivoluzionario. Il sacerdote successivamente fu nominato vescovo 'costituzionale': cfr. **R. DARNTON**, *Il bacio di Lamourette*, traduzione a cura di L. ALDOMORESCHI, Adelphi, Milano, 1994, p. 71. Sulla tradizione linguistico-culturale del



futuro Papa dichiarò che la Chiesa era disposta ad accettare un assetto politico basato sulla libertà, sull'uguaglianza e sulla sovranità popolare, purché si confermasse il ruolo del messaggio cattolico come substrato normativo per la nuova socialità democratica. Alla tradizionale unione tra trono e altare poteva sostituirsi una "cristianità repubblicana", che rendeva l'autorità ecclesiastica depositaria delle regole fondamentali e delle nuove forme di organizzazione della vita collettiva. Il *Principe* del nuovo corso avrebbe incarnato la figura di garante della rinnovata unione. L'intelligenza della strategia politica della proposta del Chiaramonti consisteva proprio nel non riproporre più le concezioni medievali sui diritti dell'uomo⁵⁷ come antidoto alle idee rivoluzionarie e illuministiche. Queste, infatti, potevano essere rimodellate con una nuova visione anche da parte della comunità cattolica⁵⁸.

È noto, inoltre, che tra il Bonaparte e il presule aperturista, divenuto nel frattempo Pio VII, si giunse nel 1801 alla stipula di un Concordato⁵⁹. L'accordo prevedeva che la religione cattolica fosse la sola religione di Stato. La disposizione concordataria sul piano politico fu giustificata dal fatto che il cattolicesimo era la religione della stragrande maggioranza dei francesi⁶⁰.

Con il Concordato napoleonico la campagna di scristianizzazione della prima fase rivoluzionaria registra, machiavellicamente, la prima battuta d'arresto⁶¹.

La Chiesa in cambio del riconoscimento giuridico del principio di religione di Stato deve concedere delle controprestazioni oltremodo

termine democrazia, vedi **T. DE MAURO**, *Il significato di «democrazia» e di «democratico» nella storia della lingua italiana*, in *Il Ponte*, 1958, pp. 41-48.

⁵⁷ "Aliud autem regimen est populi, quod nominatur democratia: et secundum hoc sumuntur plebiscita. Aliud autem est tyrannicum, quod est omnino corruptum: unde ex hoc non sumitur ulla lex [...]": **TOMMASO D'AQUINO**, *Summa Theologica*, 2,95.4, citazione tratta da **G. CALOGERO**, *Intorno alla storia del significato di «democrazia» in Italia*, in *Il Ponte*, 1958, p. 39.

⁵⁸ **D. MENOZZI**, *La Chiesa, la Rivoluzione francese e l'impero napoleonico*, in **AA. VV.** *Soria della società italiana*, vol. 13, *L'Italia giacobina e napoleonica*, Teti, Milano, 1985, pp. 143-188; **A.M. RAO**, *La Rivoluzione francese*, in **AA. VV.**, *Storia Moderna*, Donzelli, Roma, 1998, p. 553 ss.

⁵⁹ **F. MANZOLI**, *Osservazioni sulla politica ecclesiastica di Napoleone. Note in margine al concordato napoleonico del 1801*, in *Il Diritto Ecclesiastico*, 1979, II, pp. 253-257. **H. KÜNG**, *Cristianesimo*, cit., p. 718.

⁶⁰ **G. FIANDACA**, *I temi eticamente sensibili*, cit., p. 1392 s.

⁶¹ **D. MENOZZI**, *L'importanza della reazione cattolica alla rivoluzione*, in *Concilium*, 1989, pp. 101-114.



gravose: la rinuncia dei beni dell'asse ecclesiastico espropriato, la revoca della scomunica ai cittadini che hanno acquistato detti beni, per altro, con un valore di mercato svalutato proprio per effetto della sanzione ecclesiastica. I vescovi, pur dipendendo esclusivamente dal Papa in materia religiosa, sono scelti dal primo Console⁶².

Ciononostante, il Governo emana unilateralmente alcune disposizioni successive, convenzionalmente denominate "articoli organici". Con esse di fatto si vanificano le clausole concordatarie, sottoscritte pochi mesi prima. Su proposta del Papa i vescovi francesi furono invitati a rassegnare le dimissioni. Su 140 titolari di diocesi, 38 declinarono l'invito del Romano Pontefice, aprendo la strada a ulteriori polemiche⁶³.

Già nel 1790, con la *Costituzione civile del clero*, il Governo rivoluzionario aveva imposto il giuramento degli ecclesiastici per prendere possesso degli uffici. Era stata altresì ordinata la riduzione del numero delle diocesi (da 140 a 83), cui faceva seguito l'elezione diretta da parte del popolo nelle cariche ecclesiastiche. Il corpo elettorale è composto da ogni singolo elettore delle assemblee pubbliche elettive, pur se non battezzato o dichiaratamente ateo.

Come si nota, i rivoluzionari francesi ebbero le medesime preoccupazioni che i governanti cinesi maturarono due secoli più tardi, essendo espressamente vietato

"a tutte le chiese e Parrocchie della Francia e a tutti i cittadini francesi di riconoscere in qualsiasi caso e sotto qualsiasi pretesto l'autorità di un vescovo ordinato o metropolita la cui sede si trovi nel territorio di una potenza straniera"⁶⁴.

La *Costituzione civile del clero* fu la *magna carta* regolatrice della riorganizzazione radicale della Chiesa francese, che si divise in due fazioni, origine della rottura insanabile tra Roma e la comunità cattolica francese per l'incompatibilità tra gli ideali rivoluzionari e quelli tradizionali della Chiesa romana. La frattura dell'unità dei cattolici d'oltre

⁶² Nel periodo successivo, negli ambienti ecclesiastici romani maturerà un'avversione per l'utilizzo dello strumento concordatario, ritenuto un limite alla *libertas ecclesiae*. Solo dopo il Concilio Vaticano II si aprirà la strada per nuovi accordi e nuove forme di concordati e intese. Cfr. **M. MACCARONE**, *I concordati nella storia della Chiesa*, cit., pp. 313-350.

⁶³ Cfr. **M. MACCARONE**, *I concordati nella storia della Chiesa*, cit., pp. 313-350.

⁶⁴ Art. 4 della *Costituzione civile del clero*, plasticamente sovrapponibile alla seconda parte dell'art. 36 della *Costituzione cinese*.



alpe è compiuta. La ricomposizione avverrà solo alla vigilia del Concilio Ecumenico Vaticano II, celebratosi nel secolo scorso⁶⁵.

La lezione da trarre è quella di ritenere che sia nella Francia giacobina del XVIII secolo, sia nella Cina maoista rivoluzionaria attuale, il clero si dividerà in due grosse correnti, quello costituzionale e quello refrattario, catacombale. Una forma di dualismo interno che pervade la Chiesa cattolica sin dal suo pubblico riconoscimento, avvenuto, come è noto, con la promulgazione dell'Editto di Milano nel 311 da parte dell'Imperatore Costantino⁶⁶.

9 - Storia e modernità nelle relazioni tra Chiesa e Repubblica Popolare Cinese

Le *tabularia rerum* appena abbozzate tendono a dimostrare che nella bimillennaria esperienza del cristianesimo ogni limitazione e ogni soggezione ad altre forme sociali ha dato luogo a controversie lunghe e difficili da dirimere, proprio per l'autonomia che da sempre la Chiesa reclama.

Sulla base di queste premesse è possibile trarre alcune conclusioni per la disamina delle ordinazioni illegittime dei vescovi cinesi.

Il cristianesimo nel contesto sociale sinico non potrà essere accettato come una religione positiva. Per la tradizione cinese esso è classificato tra le dottrine e gli insegnamenti morali o filosofici, al pari del confucianesimo e del taoismo. Movimenti religiosi che affondano le radici in peculiari forme storiche di credenze metafisiche risalenti all'ottavo secolo a.C.

Epperò il cattolicesimo esige una forma sociale visibile, per la sua pretesa di universalità del messaggio ecumenico.

Da ciò discende che la Chiesa è una struttura confessionale indipendente dallo Stato, con piena consapevolezza di non potere far leva su di esso, per evitare il definitivo assorbimento nella istituzione medesima.

L'Islam, divenuto nel corso dei secoli Religione-Stato, è un esempio evidente della suddetta considerazione.

⁶⁵ J. COMBY, *Libertà, uguaglianza, fraternità: Principi per una nazione e per una Chiesa*, in *Concilium*, 1989, I, pp. 32-43.

⁶⁶ A. BARBERO, *Costantino*, cit., p. 211; C. DELSOL, *La fine della cristianità e il ritorno del paganesimo*, Cantagalli, Siena, 2022, pp. 33-35.



È questa la ragione profonda per cui la Santa Sede reagisce in maniera diplomatica, accomodante, ovattata alle ingerenze del sistema politico cinese nel suo interno, come nel recente caso dell'*installazione* di Mons. Peng nella diocesi di Jiangxi.

È pressoché impossibile fare previsioni sul futuro dei rapporti tra queste due entità internazionali estremamente complesse.

Anche perché i precedenti storici, se pur rapportabili all'attualità, devono essere valutati come dei momenti di svolta decisivi per la limitazione del cristianesimo a fenomeno europeo.

In proposito deve osservarsi che la Chiesa sta prendendo maggiore consapevolezza sul fatto che il bacino europeo è l'area geoculturale nella quale il processo di secolarizzazione è in una fase avanzata rispetto ad altre aree dell'orbe.

Dietro lo scontro sulle ordinazioni illegittime deve disvelarsi, pertanto, un fascinoso gioco politico e culturale che va ben oltre la censura canonica: lo spostamento da parte della Chiesa del baricentro di influenza e di azione in aree extraeuropee.

Dal pontificato di Benedetto XV, più ancora dalla elezione di Karol Wojtyła al Soglio Pontificio (1978), fino all'attuale Magistero, i segnali di questo slittamento sono evidenti, pur se non hanno ancora assunto accenti marcatamente antioccidentali⁶⁷.

C'è da interrogarsi quindi sugli scenari futuri, qualora l'antioccidentalismo incontri all'interno del cattolicesimo un favore di dimensioni maggiori a quello che attualmente si palesa - sembrerebbe in maniera irreversibile - all'attenzione e al giudizio della comunità dei credenti e soprattutto dei non credenti⁶⁸.

⁶⁷ A. RICCARDI, A. GIOVAGNOLI, *Roma e Pechino: la svolta extraeuropea di Benedetto XV*, Studium, Roma, 1999, *passim*; A. RICCARDI, *Oltre l'ostpolitik. In dialogo con un popolo, una civiltà e un protagonista dei rapporti internazionali*, in AA. VV., *L'accordo tra Santa Sede e Cina*, cit., p. 27 ss.

⁶⁸ M. NACCI, *Chiesa e Stato dalla potestà contesa alla sana cooperatio*, Lup, Roma, 2015, pp. 155-160; C. DELSOL, *La fine della cristianità*, cit., pp. 101-111.